



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

L'IMPATTO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO

10 luglio 2025



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

IL NUOVO REGOLAMENTO SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Elena Bonafè

Regolamento UE 2024/3110

- Fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (caratteristiche essenziali dei prodotti e modalità di dichiarazione delle prestazioni)
- Abroga il Regolamento UE n. 305/2011
- Pubblicato in GUCE del 18 dicembre 2024
- In vigore dal 7 gennaio 2025
- Si applica a partire dall'8 gennaio 2026
- Gli articoli che consentono alla UE di definire le procedure per l'elaborazione delle nuove norme di prodotto si applicano dal 7 gennaio 2025

Campo di applicazione del nuovo regolamento

Si applica a

- tutti i prodotti da costruzione appartenenti alle 36 famiglie elencate in allegato VII
- tutti i prodotti fabbricati tramite stampa 3D
- i prodotti usati

Non si applica a

- ascensori
- scale mobili
- i materiali destinati a essere utilizzati negli impianti di distribuzione delle acque destinate al consumo umano



Campo di applicazione famiglie di prodotti da costruzione

«**Prodotto da costruzione**»: *elemento fisico, avente o meno una forma, compresi i prodotti fabbricati tramite stampa 3D, oppure un kit immesso sul mercato, anche mediante fornitura al cantiere, per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione*

L'allegato VII riprende le 35 famiglie di prodotti già elencati in allegato IV al reg. 2011/305 con aggiunta di

- 36° famiglia → «scale fissate»



Campo di applicazione prodotti da costruzione

Non sono «prodotti da costruzione»

- gli elementi che devono essere integrati in un kit o in un altro prodotto da costruzione prima di essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione



Campo di applicazione prodotti usati

«prodotto usato»:

- non è rifiuto o ha cessato di essere un rifiuto
- installato almeno una volta in un'opera di costruzione
- non è stato sottoposto a un processo che **vada oltre le operazioni di controllo, pulizia o riparazione** ai fini del recupero mediante i quali prodotti o componenti di prodotti sono preparati in modo da poter essere riutilizzati per la costruzione senza altro pretrattamento;
- **è stato sottoposto a un processo di trasformazione** che va oltre le operazioni di controllo, pulizia e riparazione ai fini del recupero che, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabili, **è considerato non essenziale per le prestazioni del prodotto** (prestazione: grado con cui il prodotto presenta caratteristiche essenziali scalabili)



Le nuove specifiche tecniche armonizzate

La Commissione insieme agli esperti del CPR (Construction Products Regulation) emanerà nuove specifiche tecniche a partire dall'8 gennaio 2026 secondo un piano di lavoro definito.

Le specifiche tecniche

- riguarderanno le 36 famiglie di prodotti da costruzione elencati in allegato VII;
- saranno basate sui **requisiti di base delle opere da costruzione** elencati in allegato I;
- terranno conto delle **caratteristiche ambientali essenziali** presenti in allegato II .

Requisiti di base delle opere di costruzione

Le «opere di costruzione» sono definite come edifici e opere di ingegneria civile come strade, ponti gallerie, strutture per il trasporto dell'energia, cavidotti, acquedotti, dighe, aeroporti, porti, linee ferroviarie, ecc.

I requisiti di tali opere sono definiti in allegato I al regolamento con la precisazione che

- ***«la durata di vita prevista in relazione ai requisiti di base delle opere di costruzione deve tenere conto dei probabili impatti dei cambiamenti climatici»***

COME VALUTARE GLI IMPATTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI?




Strumenti di misurazione dell'Academy

➤ Piattaforma Climate Change

Ciascuna azienda può effettuare una **prima autovalutazione dei rischi** ambientali del proprio sito in base al luogo in cui è collocata e alla sua conformazione.

- **Ottenere un primo profilo di rischio legato ai 7 principali pericoli climatici (Grandine, Alluvione, Vento, Fulminazione, Temperature, Frane e Sisma)**
- **Conoscere il grado di rischio per ciascun pericolo**
- **Ottenere suggerimenti sulle azioni di miglioramento e le misure di contenimento e prevenzione dei rischi per ridurre l'esposizione del sito aziendale**



✓ Posizione
2 Pericolosità
3 Questionario

Le icone indicano la pericolosità dell'area geografica indicata, in termini di probabilità che accada un evento e/o di intensità che potrebbe avere.

Sede di Treviso

Pioggia 5/10	Grandine 8/10	Alluvione 0/10
Vento 1/10	Fulminazione 6/10	Temperatura 5/10
Frane 0/10	Sisma 7/10	

Torna alla mappa

Le tue sedi

Stampa piano

Sede di Treviso

Confindustria Veneto Est
Piazza delle Istituzioni, Treviso, TV

Pioggia

Entità del rischio: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Entità del rischio: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Entità della pericolosità: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

La pericolosità del fenomeno 'pioggia' è data dalla severità dell'avvenimento. Se il livello è medio, è possibile avere dei danni da allagamento dovuti ad intasamenti pluviali e/o tombini, specialmente se interni [Mostra di meno](#)

Entità del rischio: **3/10**

Entità della pericolosità: **5/10**

Grandine	Questionario non confermato	Da confermare	0%
Alluvione	Questionario non confermato	Da confermare	0%
Vento	Questionario non confermato	Da confermare	0%
Fulminazione	Questionario non confermato	Da confermare	0%

Questionario

Suggerimenti

Il questionario è stato confermato correttamente.

Pioggia

Il fabbricato presenta piani interrati/semi-interrati? *


Sì No

All'interno del piano interrato/semi-interrato vengono depositate merci? *

Sì No


Pericolosità pioggia su 1555 siti

Pioggia Pericolosità




Pericolosità grandine su 1555 siti

Grandine Pericolosità




Pericolosità alluvione su 1555 siti

Alluvione Pericolosità




Pericolosità vento su 1555 siti

Vento Pericolosità




Pericolosità fulminazione su 1555 siti

Fulminazione Pericolosità



Pericolosità temperatura su 1555 siti




Pericolosità frane su 1555 siti

Frane Pericolosità



Pericolosità sisma su 1555 siti

Sisma Pericolosità



Requisiti di base delle opere di costruzione

I requisiti sono ripresi dal regolamento 2011/305 con l'integrazione di un nuovo requisito:

1. integrità strutturale delle opere di costruzione;
2. sicurezza antincendio delle opere di costruzione;
3. protezione contro impatti negativi sull'igiene e sulla salute connessi alle opere di costruzione;
4. sicurezza e accessibilità delle opere di costruzione;
5. resistenza al passaggio del suono e proprietà acustiche delle opere di costruzione;
6. efficienza energetica e prestazioni termiche delle opere di costruzione;
- 7. emissioni nell'ambiente esterno delle opere di costruzione;**
8. uso sostenibile delle risorse naturali delle opere di costruzione.



Requisiti di base delle opere di costruzione

Il nuovo requisito **«emissioni nell'ambiente esterno delle opere di costruzione»** impone che le opere NON EMETTANO verso aria, acqua, suolo:

- sostanze
- microplastiche
- radiazioni
- gas a effetto serra

in ogni fase del ciclo di vita dell'opera (realizzazione, utilizzo, manutenzione, smantellamento/demolizione).



Sostenibilità dei prodotti da costruzione caratteristiche ambientali essenziali

L'allegato II al Regolamento elenca le caratteristiche ambientali essenziali che i prodotti da costruzione devono avere e che

- riguardano tutto il ciclo di vita del prodotto
- comprendono anche l'imballaggio

Le caratteristiche ambientali dovranno

- essere **richiamate nelle specifiche tecniche armonizzate** di futura emanazione
- essere **dichiarate dal fabbricante del prodotto**
- essere **elemento di confronto da parte** dell'impresa di costruzione nelle sue scelte di acquisto anche in riferimento ai requisiti di progetto dell'opera



Sostenibilità dei prodotti da costruzione caratteristiche ambientali essenziali

Le caratteristiche ambientali essenziali dell'allegato II

- comprenderanno la capacità del prodotto di fissare/assorbire temporaneamente il carbonio
- si applicheranno con scadenze dilazionate nel tempo



Sostenibilità dei prodotti da costruzione caratteristiche ambientali essenziali

- A partire dall'8 gennaio 2026 si applicheranno le caratteristiche volta a:
 - **mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici** per tutti gli aspetti compresi
 - quelli biogenici (impatto sugli esseri viventi),
 - connessi ai combustibili fossili,
 - connessi all'uso del suolo.



Sostenibilità dei prodotti da costruzione caratteristiche ambientali essenziali

- A partire dall'9 gennaio 2030 si applicheranno le caratteristiche volta a mitigare:
 - la riduzione dello strato di ozono
 - il potenziale di acidificazione dell'atmosfera
 - l'eutrofizzazione delle acque dolci e marine
 - l'eutrofizzazione terrestre
 - l'ozono fotochimico
 - l'impovertimento abiotico di minerali, metalli e combustibili fossili
 - il consumo di acqua



Sostenibilità dei prodotti da costruzione caratteristiche ambientali essenziali

- A partire dall'9 gennaio 2032 si applicheranno le caratteristiche volta a mitigare:
 - Le emissioni di particolato
 - Le emissioni di radiazioni ionizzanti nocive per la salute umana
 - L'ecotossicità per le acque dolci
 - La tossicità e gli effetti cancerogeni e non cancerogeni sull'uomo
 - Gli impatti legati all'uso del suolo





**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

IL NUOVO REGOLAMENTO SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE: LA MARCATURA CE

Alessandro Timossi

ABROGAZIONE



Abrogazione

Al fine di **non creare problemi** nel mercato, il Regolamento n. 2024/3110 dispone, a partire dall'**8 gennaio 2026**, l'**abrogazione del Regolamento n. 305/2011** (che prevede le modalità per la marcatura CE dei prodotti da costruzione), ad esclusione di quelle che prevedono:

- la **dichiarazione di prestazione**;
- le **deroghe** alla redazione della dichiarazione di prestazione;
- il **contenuto della dichiarazione** di prestazione;
- le **modalità di fornitura** della dichiarazione di prestazione;
- i principi generali e uso della **marcatura CE**;
- le regole e le condizioni per l'**apposizione** della marcatura CE;

Abrogazione

- gli **obblighi dei fabbricanti**, i mandatari, gli importatori e i distributori;
- i **livelli o le classi di prestazione** dei prodotti da costruzione;
- la valutazione e la verifica della **costanza della prestazione**;
- l'uso della **documentazione tecnica**;
- l'uso delle procedure semplificate da parte di **microimprese**;
- i contenuti dalla **dichiarazione di prestazione**;
- i sistemi di valutazione e verifica della **costanza della prestazione**;

la cui **abrogazione è prevista a partire dall'8 gennaio 2040**.



DISPOSIZIONI TRANSITORIE



Disposizioni transitorie

In vista che le disposizioni relative al Regolamento UE n. 305/2011 rimangono in vigore sino al **8 gennaio 2040**, al fine di non avere problemi nella produzione e nell'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, il Regolamento n. 2024/3110 prevede:

- la **validità delle norme armonizzate** di prestazione i cui riferimenti sono stati inclusi in un elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, di cui alla **Decisione n. 2019/451**, adottate secondo le precedenti disposizioni alla data dell'8 gennaio 2026, fino a quando **non saranno ritirate o abrogate** dalla Commissione europea e comunque **non oltre l'8 gennaio 2040**.



Disposizioni transitorie

L 77/80

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

20.3.2019

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/451 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2019

relativa alle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

ALLEGATO I

N.	Riferimento della norma	Riferimento della norma sostituita	Inizio del periodo di coesistenza (gg.mm.aaaa)	Fine del periodo di coesistenza (gg.mm.aaaa)
1.	EN 54-5:2017+A1:2018 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - parte 5: Rilevatori di calore - Rilevatori di calore puntiformi	EN 54-5:2000 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - parte 5: Rilevatori di calore - Rilevatori puntiformi EN 54-5:2000/A1:2002	► <u>C1</u> 20.3.2019 ◀	31.8.2022



Disposizioni transitorie

- la validità dei **documenti per la valutazione europea (TAB)**, i cui riferimenti sono stati inclusi nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, di cui alla **Decisione n. 2019/450**, adottate entro l'8 gennaio 2026, **fino al 9 gennaio 2031**, salvo nel caso in cui non scadano prima per altri motivi.

Nota: i prodotti da costruzione conformi ai documenti per la valutazione europea, i cui riferimenti sono stati inclusi nella Decisione n. 2019/450, **non possono essere immessi sul mercato dopo il 9 gennaio 2036.**



Disposizioni transitorie

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/78

IT

20.3.2019

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/450 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2019

relativa alla pubblicazione dei documenti per la valutazione europea per i prodotti da costruzione elaborati a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

ALLEGATO

Riferimento e titolo del documento per la valutazione europea

020062-00-1102	Porte a battente singolo o a doppio battente resistenti alla fiamma e/o al fumo, realizzate con speciali profili in acciaio
020096-00-0405	Porte interne in profili metallici senza caratteristiche di resistenza al fuoco e di controllo dei fumi



Disposizioni transitorie

- il **divieto di immettere sul mercato** i prodotti da costruzione conformi alle **valutazioni tecniche europee**, nel caso in cui venga adottata una specifica **norma armonizzata o un Regolamento delegato** che **copre lo stesso prodotto** e lo stesso uso;
- il ritiro del riferimento della norma armonizzata (Decisione n. 2019/451) o del documento per la valutazione europea (Decisione n. 2019/450) o di parti di essi **entro un anno** dalla data di **applicazione di un atto** di esecuzione emanato dalla Commissione;
- l'applicazione delle disposizioni **a partire da un anno** dalla data di adozione di **un atto di esecuzione** che renda obbligatoria una norma armonizzata.

NORME ARMONIZZATE



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Norme armonizzate

I metodi e i criteri per valutare la prestazione di un prodotto in relazione alle caratteristiche essenziali previste, sono stabiliti nelle **norme armonizzate di prestazione** rese obbligatorie mediante gli **atti di esecuzione**.

Al fine di poter emanare gli atti di esecuzione, la **Commissione europea deve chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione** (CEN, il CENELEC e l'ETSI) **di elaborare le norme** armonizzate di prestazione per una o più famiglie di prodotti o per una o più categorie di prodotti all'interno di una famiglia.

Se una **norma armonizzata è conforme** ai requisiti giuridici applicabili e soddisfa i requisiti che occorre soddisfare in relazione ai principi di base e ai punti di riferimento stabiliti nella richiesta di normazione **la Commissione adotta** senza indugio **un atto di esecuzione** che rende tale norma obbligatoria.

Un anno dopo tale adozione, la **norma armonizzata di prestazione diventa obbligatoria**, a meno che nell'atto di esecuzione non sia stata specificata una data di applicazione successiva.



ALTRE SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE



Altre specifiche tecniche armonizzate

Benché sia attribuita la priorità all'emanazione delle norme tecniche di prestazione tramite le organizzazioni europee di normazione, è previsto che **la Commissione europea può adottare atti di esecuzione** per una o più famiglie di prodotti o per una o più categorie di prodotti all'interno di una famiglia, al fine di **soddisfare le esigenze di regolamentazione degli Stati membri**.



OBBLIGHI DEL FABBRICANTE



Obblighi del fabbricante

Il fabbricante deve:

- rispettare i **requisiti di prestazione** previsti dalla norme armonizzate o dagli atti di esecuzione;
- predisporre la **documentazione tecnica** che contenga tutti gli elementi pertinenti necessari per dimostrare la prestazione e la conformità del prodotto;
- adottare il **sistema di valutazione e verifica** previsto (all. IX);
- redige una **dichiarazione di prestazione e di conformità** (all. V);
- apporre la **marcatura CE**;
- porre in essere **procedure** atte a garantire che i prodotti fabbricati soddisfino la prestazione dichiarata;

Obblighi del fabbricante

- garantire che i prodotti **rechino**:
 - un **codice di identificazione** unico del prodotto-tipo specifico del fabbricante e, ove disponibile, un numero di lotto o di serie facilmente visibile e leggibile per gli utilizzatori;
 - la dicitura «**esclusivamente per uso professionale**» se sono necessarie competenze per utilizzarlo;
 - le **informazioni generali** relative ai prodotti, le **istruzioni d'uso** e le **informazioni di sicurezza** (all. IV);
 - l'**etichettatura di sostenibilità ambientale** secondo quanto previsto dagli atti delegati che saranno emanati dalla Commissione europea;
- mettere a disposizione il **passaporto digitale** del prodotto entro 18 mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato che prevede le relative specifiche;



Obblighi del fabbricante

- adottare le **misure correttive** necessarie per rendere conforme il prodotto o, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo, nel caso in cui il **prodotto immesso sul mercato non è conforme** alla prestazione dichiarata o alle disposizioni previste dal nuovo Regolamento;
- **informare** senza indebiti ritardi e almeno entro tre giorni lavorativi tutti i mandatarî, gli **importatori**, i **distributori**, i **fornitori di servizi di logistica** e i mercati online coinvolti nella sua distribuzione, nonché le **autorità nazionali competenti** degli Stati membri, nel caso in cui il **prodotto presenta un rischio**.



OBBLIGHI DELL'IMPORTATORE



Obblighi dell'importatore

L'importatore deve:

- garantire la **conformità del prodotto** ai requisiti applicabili e alle relative prestazioni **applicate dal fabbricante**;
- verificare che il fabbricante abbia redatto la **documentazione tecnica**;
- verificare che il prodotto rechi la **marcatura CE e l'etichettatura di sostenibilità ambientale**, se prevista;
- verificare che il prodotto sia accompagnato dalla **dichiarazione di prestazione** e di conformità;



Obblighi dell'importatore

- accertarsi che il **fabbricante** abbia:
 - riportato sul prodotto i propri **dati identificativi** previsti e la dicitura «**esclusivamente per uso professionale**», se sono necessarie competenze per utilizzarlo;
 - accompagnato il prodotto con le **informazioni generali**, le **istruzioni per l'uso** e le **informazioni sulla sicurezza** previste (all. IV);
 - messo a disposizione il **passaporto digitale** del prodotto;
- **non immette il prodotto sul mercato** finché **non risulta essere conforme** alla dichiarazione di prestazione e di conformità e agli altri requisiti applicabili previsti dal nuovo Regolamento;



Obblighi dell'importatore

- informa il **fabricante** e l'**autorità nazionale** competente responsabile, nel caso in cui un **prodotto presenta un rischio**;
- indicare sul prodotto, o ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, il **propri riferimenti** (nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, la propria sede di attività economica, il proprio indirizzo di contatto e, se disponibili, i propri mezzi elettronici di comunicazione);
- adottare immediatamente le **misure correttive** necessarie per rendere conforme il prodotto o, se opportuno, **ritirarlo o richiamarlo** nel caso in cui **un prodotto immesso sul mercato non è conforme** alla dichiarazione di prestazione o ad altri requisiti applicabili.



OBBLIGHI DEL DISTRIBUTORE



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Obblighi del distributore

Il distributore deve verificare che:

- il prodotto rechi la **marcatura CE e l'etichettatura di sostenibilità ambientale** ove richiesto;
- il prodotto sia accompagnato dalla **dichiarazione di prestazione e di conformità**;
- il prodotto sia accompagnato dalle **informazioni generali** relative ai prodotti, dalle **istruzioni per l'uso** e dalle **informazioni sulla sicurezza**;
- il **fabbricante** ha:
 - **identificato i prodotti**;
 - messo a disposizione il **passaporto digitale** del prodotto;



Obblighi del distributore

- l'**importatore**, se il prodotto è oggetto di importazione, ha riportato i **propri dati** identificativi;
- **non immette il prodotto sul mercato** finché **non risulta essere conforme** alla dichiarazione di prestazione e di conformità e agli altri requisiti applicabili previsti dal nuovo Regolamento;
- informa il fabbricante e l'autorità nazionale competente responsabile, nel caso in cui un **prodotto presenta un rischio**;
- adottare immediatamente le **misure correttive** necessarie per rendere conforme il prodotto o, se opportuno, **ritirarlo o richiamarlo** nel caso in cui **un prodotto immesso sul mercato non è conforme** alla dichiarazione di prestazione o ad altri requisiti applicabili.



OBBLIGHI DEL FORNITORE DEI SERVIZI DI LOGISTICA



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Obblighi del fornitore di servizi di logistica

Il fornitore di servizi di logistica deve:

- verificare che il prodotto rechi la **marcatura CE** e **l'etichettatura di sostenibilità ambientale** ove richiesto;
- verificare che il prodotto sia accompagnato dalla **dichiarazione di prestazione e di conformità**;
- verificare che il prodotto sia accompagnato dalle **informazioni generali** relative ai prodotti, dalle **istruzioni per l'uso** e dalle **informazioni sulla sicurezza**;
- **non immette il prodotto sul mercato** finché **non risulta essere conforme** alla dichiarazione di prestazione e di conformità e agli altri requisiti applicabili previsti dal nuovo Regolamento;
- informa il **fabbricante** e l'**autorità nazionale** competente responsabile, nel caso in cui un **prodotto presenta un rischio**.




MARCATURA CE



Marcatura CE

La marcatura CE deve:

- essere **apposta sulle parti essenziali dei prodotti** per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione e di conformità;
- essere apposta in **modo visibile, leggibile e indelebile** sul prodotto e, nel caso non sia possibile, deve essere apposta su un'etichetta applicata al prodotto o all'imballaggio o, qualora anche ciò non fosse possibile, sui documenti di accompagnamento;
- essere **conforme** alla seguente immagine:



Marcatura CE

- essere seguita:
 - dalle **ultime due cifre dell'anno in cui la marcatura CE è stata apposta** per la prima volta; oppure, nel caso di **prodotti usati**, le **ultime due cifre dell'anno in cui il prodotto è stato disinstallato**, seguite dalle **ultime due cifre dell'anno in cui la marcatura CE è stata apposta sul prodotto usato**;
 - dal **nome e dall'indirizzo della sede legale del fabbricante** o del marchio di identificazione che consenta l'identificazione facile e univoca del nome e dell'indirizzo del fabbricante;
 - del **codice di identificazione** unico del prodotto-tipo;
 - del codice identificativo della **dichiarazione di prestazione** e di conformità;
 - del **numero** di identificazione dell'**organismo** notificato, ove previsto;
 - **dagli estremi del passaporto digitale del prodotto**, se disponibile.



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E DI CONFORMITÀ



DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP n.

1. Unique identification code of the product-type: _____
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4): _____
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: _____
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5): _____
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): _____
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: _____
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
Name of the notified test laboratory, that has issued the certificate of conformity of the factory production control, inspection reports and calculation reports (if relevant): _____



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Dichiarazione di prestazione e di conformità

La dichiarazione di prestazione e di conformità deve:

- descrive la **prestazione dei prodotti** in relazione alle loro caratteristiche essenziali, conformemente alle pertinenti **specifiche norme tecniche armonizzate** o a un **documento per la valutazione europea**;
- comprendere la **prestazione di sostenibilità ambientale** del prodotto durante il suo ciclo di vita rispetto alle caratteristiche ambientali essenziali (all. II);
- riguardare la **prestazione** del prodotto durante il suo **ciclo di vita** a decorrere:
 - dall'**8 gennaio 2026**, riguardare le **caratteristiche essenziali** relative agli effetti dei **cambiamenti climatici**: – totale – combustibili fossili – biogenici – uso del suolo e cambiamento di uso del suolo;



Dichiarazione di prestazione e di conformità

- dall' **9 gennaio 2030**, riguardare le **caratteristiche essenziali** relative:
 - a) riduzione dello strato di ozono;
 - b) potenziale di acidificazione;
 - c) eutrofizzazione delle acque dolci;
 - d) eutrofizzazione delle acque marine;
 - e) eutrofizzazione terrestre;
 - f) ozono fotochimico;
 - g) impoverimento abiotico – minerali, metalli;
 - h) impoverimento abiotico – combustibili fossili;
 - i) consumo di acqua;



Dichiarazione di prestazione e di conformità

- dal **9 gennaio 2032**, per quanto riguarda le **caratteristiche essenziali** relative:
 - a) particolato;
 - b) radiazioni ionizzanti, salute umana;
 - c) ecotossicità, acque dolci;
 - d) tossicità per gli esseri umani, effetti cancerogeni;
 - e) tossicità per gli esseri umani, effetti non cancerogeni;
 - f) impatti legati all'uso del suolo;
- anche le **caratteristiche essenziali** che devono sempre essere dichiarate, come **stabilito negli atti delegati**.



FORNITURA DELLA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E DI CONFORMITÀ



Fornitura della dichiarazione di prestazione e di conformità

Il fabbricante deve fornire **per via elettronica** una copia della dichiarazione di prestazione e di conformità di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, **a meno che non sia disponibile nel passaporto digitale del prodotto.**

In deroga all'obbligo di cui sopra, il fabbricante può rendere disponibile su un **sito web** la dichiarazione di prestazione e di conformità purché siano rispettate le condizioni previste.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Riferimenti: ambientesicurezza@confindustriavenest.it



CONFINDUSTRIA
VENETO EST